



# COMUNE DI SALUGGIA

## DETERMINAZIONE

**AREA TECNICO URBANISTICA  
SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –  
AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE) – CATASTO**

**N.2 DEL28/03/2014**

**N. 61 DEL 28/03/2014 REG.GEN**

### OGGETTO:

**PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO PER MODIFICA SOSTANZIALE DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA N.48142 DEL 03/09/2007, N.82262 DEL 06/11/2009 E N.94663 DEL 23/12/2009, RILASCIATE ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA DIA SORIN S.P.A.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

1. Viste le domande, presentate dalla Ditta Diasorin S.p.A., con sede in Saluggia – Strada per Crescentino snc, di modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di stabilimento, ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, pervenute con protocollo SUAP n. 809 del 21.02.2013 e n. 4697 del 27.05.2013 per:
  - L'inserimento di nuovi punti di emissione E21 (sfiato serbatoi di stoccaggio) ed E22 (ripartizione stampa componenti Liaison);
  - L'aumento dei limiti emissivi per il parametro COT ai camini E1 ,E2 , E3, E4, E5, ed E18;
  - L'aumento delle portate per i camini E2, E4, E12, E16, E18 ed E20 (da avviare);
  - L'aggiornamento delle caratteristiche geometriche dei camini E1, E2 ed E4;
  - La modifica di prescrizioni autorizzative;
  - Le comunicazioni per modifiche non sostanziali sui camini E13, E14, E15, E18, E19
2. Dato atto che per tali procedimenti il SUAP scrivente ha convocato, con nota prot. n. 7703 del 23.09.2013, apposita conferenza di servizi per il giorno 16.10.2013 invitando alla

stessa il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, l'ARPA Dipartimento di Vercelli, l'ASL di Vercelli e la Ditta Diasorin S.p.a. in qualità di richiedente;

3. Considerato che durante la riunione in conferenza dei servizi si è deciso all'unanimità di unificare i due procedimenti scaturiti dalle due istanze di modifica sostanziale pervenute, per loro natura correlate, al fine di non aggravare il procedimento;

4. Visti i chiarimenti forniti dalla Ditta in sede di conferenza di servizi;

5. Visto il parere del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli reso con nota prot. n. 78714 in data 14.10.2013, pervenuto in data 21.10.2013 prot. n. 8509 ed il parere dell'ARPA Dipartimento di Vercelli reso con nota prot. n. 96612 in data 23.10.2013 e pervenuto in data 24.10.2013 prot n. 8608;

6. Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e ss.mm.ii., "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35" che ha introdotto l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

7. Vista la L.R. n. 60 del 13.04.1995 recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";

8. Vista la L.R. 26.04.2000, n. 44 che all'art. 44, comma 1, lett. c) attribuisce alle Province il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, attribuzione già precisata nella specifica L.R. 07.04.2000, n. 43, all'art. 3, comma 1, lett. d);

9. Vista la DGR n. 29-1864 del 28.12.2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento;

10. Vista la nota Prot. n. 10392/22.4 del 30.08.2006 del Direttore del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico della Regione Piemonte, con la quale si ribadisce che le Province sono le autorità competenti, fra l'altro, al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

11. Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 209 del 31.01.2014 la Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, ha emesso provvedimento avente ad oggetto "D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, parte V artt. 269 e 281 e s.m.i., provvedimento di aggiornamento per la modifica sostanziale delle autorizzazioni in atmosfera n. 48142 del 03.09.2007, n. 82262 del 06.11.2009 e n. 94663 del 23.12.2009 rilasciate allo stabilimento della Ditta Diasorin S.p.A. - Saluggia";

12. Visto il Decreto Sindacale N. 2 del 30.01.2014 in forza del quale la scrivente è autorizzata ad emettere il presente atto;

## **DETERMINA**

recependo integralmente i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 209 del 31.01.2014 della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, avente ad oggetto "D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, parte V artt. 269 e 281 e s.m.i. provvedimento di aggiornamento per modifica sostanziale delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera n. 48142 del 03.09.2007, n. 82262 del 06.11.2009 e n. 94663 del 23.12.2008 rilasciate allo stabilimento della Ditta Diasorin S.p.A. - Saluggia", allegato alla presente e formante parte integrante e sostanziale,

1. Di aggiornare, ai sensi dell'art. 269 comma 8, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento della Ditta Diasorin S.p.A., ubicato a Saluggia, Via

Crescentino snc, concessa dalla Provincia di Vercelli, concessa dalla Provincia di Vercelli con D.D. n. 48412 del 03.09.2007 e successivi aggiornamenti di cui alla D.D. n. 82262 del 06.11.2009 e D.D. n. 94663 del 23.12.2009, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente;

2. Di subordinare l'esercizio dello stabilimento al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle **Disposizioni generali** di seguito indicate;

B. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei **limiti di emissione** e delle **prescrizioni** indicate nell'**Allegato A**;

C. il termine per la messa a regime degli impianti sottoposti a modifica è quello riportato nell'**Allegato A**;

D. la Ditta dovrà effettuare i controlli secondo le periodicità e le modalità riportate nell'**Allegato A**;

E. il codice attribuito allo stabilimento da citare in ogni successiva comunicazione è quello indicato nell'**Allegato A**;

F. si riserva di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3. di sostituire l'Allegato A dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 48142 del 03.09.2007 con l'Allegato A al presente provvedimento;

4. di mantenere valide tutte le prescrizioni indicate nei provvedimenti D.D. n. 48142 del 03.09.2007 e successivi aggiornamenti di cui alla D.D. n. 82262 del 06.11.2009 e D.D. n. 94663 del 23.12.2009, ove non in contrasto con il presente provvedimento;

5. di fare salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.

6. di trasmettere, per opportuna e doverosa conoscenza, copia della presente a:

- Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli – Via XX Settembre n. 45 – 13100 VERCELLI;

- A.R.P.A. Dipartimento di Vercelli – Via Bruzza n. 4 – 13100 VERCELLI;

- A.S.L. di Vercelli – Corso Mario Abbiate n. 21 – 13100 VERCELLI;

7. di notificare il presente provvedimento alla Ditta Diasorin S.p.a. nella persona del legale rappresentante o di altro soggetto munito di delega da parte di quest'ultimo.

### **Disposizioni generali**

La Ditta deve comunicare al SUAP competente per territorio ogni progetto di intervento di **modifica** degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo che comporti una variazione di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza.

Nel caso di comunicazione di **modifica non sostanziale**, la Ditta deve attendere almeno SESSANTA giorni prima di procedere all'esecuzione, al fine di acquisire il parere dell'Amministrazione Provinciale in merito alla non sostanzialità delle modifiche, fatto salvo il potere dell'Amministrazione Provinciale di provvedere successivamente.

Qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare al SUAP competente per territorio una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13.03.2013 e s.m.i.

La Ditta dovrà presentare al SUAP competente per territorio apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13.03.2013 e s.m.i. ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare il **trasferimento** dello stabilimento in altra località.

La Ditta dovrà chiedere **volturazione** della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

La Ditta dovrà comunicare al SUAP la **cessazione** dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti.

Ai sensi della L.R. 13.04.1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e alle altre prescrizioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti Provinciali dell'A.R.P.A. competenti per territorio.

L'Allegato A (composto di n. 5 pagine) è da considerarsi parte integrante alla presente autorizzazione e deve essere conservato insieme alle autorizzazioni n. 48142 del 03.09.2007, n. 82262 del 06.11.2009 e n. 94663 del 23.12.2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del medesimo.

Come stabilito dalla normativa (art. 239 comma 8 del D.Lgs. 52/2006 e s.m.i.) l'aggiornamento non comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni di validità e, pertanto, **la validità del presente atto** è pari alla validità dell'autorizzazione di stabilimento n. 48142 del 03.09.2007 e quindi fino al **02.09.2022**.

La Ditta deve presentare al presente SUAP domanda di rinnovo almeno 1 anno prima della scadenza della presente autorizzazione.

- Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)

Il Responsabile del Servizio  
MARIN LINDA

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Saluggia, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal .

Saluggia, lì

Il Responsabile dell'Area

MARIN LINDA



# COMUNE DI SALUGGIA

## DETERMINAZIONE

**AREA TECNICO URBANISTICA  
SERVIZI URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAP –  
AMBIENTE (SU ISTANZA DI PARTE) – CATASTO**

**N.2 DEL28/03/2014**

**N. 61 DEL 28/03/2014 REG.GEN**

### OGGETTO:

**PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO PER MODIFICA SOSTANZIALE DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA N.48142 DEL 03/09/2007, N.82262 DEL 06/11/2009 E N.94663 DEL 23/12/2009, RILASCIATE ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA DIA SORIN S.P.A.**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

1. Viste le domande, presentate dalla Ditta Diasorin S.p.A., con sede in Saluggia – Strada per Crescentino snc, di modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di stabilimento, ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, pervenute con protocollo SUAP n. 809 del 21.02.2013 e n. 4697 del 27.05.2013 per:
  - L'inserimento di nuovi punti di emissione E21 (sfiato serbatoi di stoccaggio) ed E22 (ripartizione stampa componenti Liaison);
  - L'aumento dei limiti emissivi per il parametro COT ai camini E1 ,E2 , E3, E4, E5, ed E18;
  - L'aumento delle portate per i camini E2, E4, E12, E16, E18 ed E20 (da avviare);
  - L'aggiornamento delle caratteristiche geometriche dei camini E1, E2 ed E4;
  - La modifica di prescrizioni autorizzative;
  - Le comunicazioni per modifiche non sostanziali sui camini E13, E14, E15, E18, E19
2. Dato atto che per tali procedimenti il SUAP scrivente ha convocato, con nota prot. n. 7703 del 23.09.2013, apposita conferenza di servizi per il giorno 16.10.2013 invitando alla

stessa il Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli, l'ARPA Dipartimento di Vercelli, l'ASL di Vercelli e la Ditta Diasorin S.p.a. in qualità di richiedente;

3. Considerato che durante la riunione in conferenza dei servizi si è deciso all'unanimità di unificare i due procedimenti scaturiti dalle due istanze di modifica sostanziale pervenute, per loro natura correlate, al fine di non aggravare il procedimento;

4. Visti i chiarimenti forniti dalla Ditta in sede di conferenza di servizi;

5. Visto il parere del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli reso con nota prot. n. 78714 in data 14.10.2013, pervenuto in data 21.10.2013 prot. n. 8509 ed il parere dell'ARPA Dipartimento di Vercelli reso con nota prot. n. 96612 in data 23.10.2013 e pervenuto in data 24.10.2013 prot n. 8608;

6. Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e ss.mm.ii., "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35" che ha introdotto l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

7. Vista la L.R. n. 60 del 13.04.1995 recante "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale";

8. Vista la L.R. 26.04.2000, n. 44 che all'art. 44, comma 1, lett. c) attribuisce alle Province il controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, attribuzione già precisata nella specifica L.R. 07.04.2000, n. 43, all'art. 3, comma 1, lett. d);

9. Vista la DGR n. 29-1864 del 28.12.2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000, nonché dei flussi finanziari necessari al loro svolgimento;

10. Vista la nota Prot. n. 10392/22.4 del 30.08.2006 del Direttore del Settore Risanamento Acustico ed Atmosferico della Regione Piemonte, con la quale si ribadisce che le Province sono le autorità competenti, fra l'altro, al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

11. Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 209 del 31.01.2014 la Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, ha emesso provvedimento avente ad oggetto "D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, parte V artt. 269 e 281 e s.m.i., provvedimento di aggiornamento per la modifica sostanziale delle autorizzazioni in atmosfera n. 48142 del 03.09.2007, n. 82262 del 06.11.2009 e n. 94663 del 23.12.2009 rilasciate allo stabilimento della Ditta Diasorin S.p.A. - Saluggia";

12. Visto il Decreto Sindacale N. 2 del 30.01.2014 in forza del quale la scrivente è autorizzata ad emettere il presente atto;

## **DETERMINA**

recependo integralmente i contenuti della Determinazione Dirigenziale n. 209 del 31.01.2014 della Provincia di Vercelli – Settore Tutela Ambientale – Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, avente ad oggetto "D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, parte V artt. 269 e 281 e s.m.i. provvedimento di aggiornamento per modifica sostanziale delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera n. 48142 del 03.09.2007, n. 82262 del 06.11.2009 e n. 94663 del 23.12.2008 rilasciate allo stabilimento della Ditta Diasorin S.p.A. - Saluggia", allegato alla presente e formante parte integrante e sostanziale,

1. Di aggiornare, ai sensi dell'art. 269 comma 8, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera dello stabilimento della Ditta Diasorin S.p.A., ubicato a Saluggia, Via

Crescentino snc, concessa dalla Provincia di Vercelli, concessa dalla Provincia di Vercelli con D.D. n. 48412 del 03.09.2007 e successivi aggiornamenti di cui alla D.D. n. 82262 del 06.11.2009 e D.D. n. 94663 del 23.12.2009, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc. previsto dalla normativa vigente;

2. Di subordinare l'esercizio dello stabilimento al rispetto delle condizioni di seguito riportate:

A. l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle **Disposizioni generali** di seguito indicate;

B. l'autorizzazione è vincolata al rispetto dei **limiti di emissione** e delle **prescrizioni** indicate nell'**Allegato A**;

C. il termine per la messa a regime degli impianti sottoposti a modifica è quello riportato nell'**Allegato A**;

D. la Ditta dovrà effettuare i controlli secondo le periodicità e le modalità riportate nell'**Allegato A**;

E. il codice attribuito allo stabilimento da citare in ogni successiva comunicazione è quello indicato nell'**Allegato A**;

F. si riserva di modificare la presente autorizzazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

3. di sostituire l'Allegato A dell'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 48142 del 03.09.2007 con l'Allegato A al presente provvedimento;

4. di mantenere valide tutte le prescrizioni indicate nei provvedimenti D.D. n. 48142 del 03.09.2007 e successivi aggiornamenti di cui alla D.D. n. 82262 del 06.11.2009 e D.D. n. 94663 del 23.12.2009, ove non in contrasto con il presente provvedimento;

5. di fare salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.

6. di trasmettere, per opportuna e doverosa conoscenza, copia della presente a:

- Ufficio Rifiuti, Emissioni in Atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli – Via XX Settembre n. 45 – 13100 VERCELLI;

- A.R.P.A. Dipartimento di Vercelli – Via Bruzza n. 4 – 13100 VERCELLI;

- A.S.L. di Vercelli – Corso Mario Abbiate n. 21 – 13100 VERCELLI;

7. di notificare il presente provvedimento alla Ditta Diasorin S.p.a. nella persona del legale rappresentante o di altro soggetto munito di delega da parte di quest'ultimo.

### **Disposizioni generali**

La Ditta deve comunicare al SUAP competente per territorio ogni progetto di intervento di **modifica** degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo che comporti una variazione di quanto indicato nella documentazione presentata in istanza.

Nel caso di comunicazione di **modifica non sostanziale**, la Ditta deve attendere almeno SESSANTA giorni prima di procedere all'esecuzione, al fine di acquisire il parere dell'Amministrazione Provinciale in merito alla non sostanzialità delle modifiche, fatto salvo il potere dell'Amministrazione Provinciale di provvedere successivamente.

Qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della Ditta, questa deve presentare al SUAP competente per territorio una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13.03.2013 e s.m.i.

La Ditta dovrà presentare al SUAP competente per territorio apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59 del 13.03.2013 e s.m.i. ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare il **trasferimento** dello stabilimento in altra località.



La Ditta dovrà chiedere **volturazione** della presente autorizzazione in caso di variazione di ragione sociale.

La Ditta dovrà comunicare al SUAP la **cessazione** dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti.

Ai sensi della L.R. 13.04.1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e alle altre prescrizioni autorizzatorie sono svolte dai Dipartimenti Provinciali dell'A.R.P.A. competenti per territorio.

L'Allegato A (composto di n. 5 pagine) è da considerarsi parte integrante alla presente autorizzazione e deve essere conservato insieme alle autorizzazioni n. 48142 del 03.09.2007, n. 82262 del 06.11.2009 e n. 94663 del 23.12.2009.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del medesimo.

Come stabilito dalla normativa (art. 239 comma 8 del D.Lgs. 52/2006 e s.m.i.) l'aggiornamento non comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni di validità e, pertanto, **la validità del presente atto** è pari alla validità dell'autorizzazione di stabilimento n. 48142 del 03.09.2007 e quindi fino al **02.09.2022**.

La Ditta deve presentare al presente SUAP domanda di rinnovo almeno 1 anno prima della scadenza della presente autorizzazione.

- Visti i pareri favorevoli preventivi di Compatibilità Monetaria, Copertura Monetaria e Regolarità Amministrativa e Contabile (Art.9, C.1, D.Lgs. 78/2009 convertito nella legge N. 102/2009 e art. 147 bis del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 con modifiche DL 10/10/2012 n. 174)

Il Responsabile del Servizio  
MARIN LINDA

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di Saluggia, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

\*

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal .

Saluggia, lì

Il Responsabile dell'Area

**MARIN LINDA**